

Allegato B

STATUTO

coincidenza tra Consorzio di bacino e ambito territoriale ottimale

(art. 12, comma 5, l. R. Piemonte n. 24 del 2002).

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede.
- Art. 2 - Natura e oggetto.
- Art. 3 - Competenza di bacino.
- Art. 4 - Competenza di Autorità d'ambito territoriale.
- Art. 5 - Altre competenze.
- Art. 6 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.
- Art. 7 - Funzione normativa e tariffe.
- Art. 8 - Programmazione.
- Art. 9 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 10 - Informazione.
- Art. 11 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
- Art. 12 - Garanzie per gli utenti.
- Art. 13 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 14 - Organi del Consorzio.

Capo I - Assemblea.

- Art. 15 - Funzioni.
- Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea.
- Art. 17 - Sessioni e sedute.
- Art. 18 - Funzionamento.
- Art. 19 - Composizione dell'Assemblea.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

- Art. 20 - Funzioni.
- Art. 21 - Convocazione e funzionamento.
- Art. 22 - Composizione e nomina.
- Art. 23 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente del Consorzio.

- Art. 24 - Funzioni.
- Art. 25 - Elezione.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

- Art. 26 - Revisore dei conti. Funzioni.
- Art. 27 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
- Art. 29 - Investimenti e contratti.
- Art. 30 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito il Consorzio di Bacino denominato Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani siglabile "C.O.VE.VA.R.", composto dai seguenti Enti: Comuni di: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Breia, Buronzo, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cigliano, Collobiano, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Serravalle Sesia, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit; Unione di Comuni CO.SER. Bassa Vercellese; Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

2. Il Consorzio ha sede legale in Vercelli.

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 (Competenza di bacino)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani. Tali finalità e funzioni trovano adeguato sviluppo nel Programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 8.

2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta dei soggetti gestori ed esercita nei loro confronti poteri di vigilanza, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio secondo modalità omogenee.

4. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4
(Competenza di Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, il Consorzio assicura altresì il governo di ambito delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, ivi compresa la scelta e l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti stessi, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali nel rispetto della normativa vigente, ovvero esperire le procedure di gara ad evidenza pubblica per la scelta del gestore

Art 5
(Altre competenze)

1. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani, nonché sugli impianti, sulle reti e sugli altri beni mobili e immobili destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza, in nome e per conto degli enti consorziati titolari.

2. Il Consorzio svolge ogni altra funzione inerente alla gestione dei rifiuti ad esso attribuita dagli enti consorziati.

Art 6
(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono definite, in prima attuazione, in base al criterio della popolazione residente al 31.12.02 per l'80%, mentre il restante 20% è assegnato in base al criterio della superficie (vedi elenco allegato).

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica triennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse .

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 7
(Funzione normativa e tariffa)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle materie di sua competenza e per le funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti dall'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio.

Art. 8
(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
3. Il programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
4. L'Assemblea approva il programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 9
(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 10
(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 11
(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 12
(Garanzie per gli utenti)

1. Ogni contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

5. I Comuni, Comunità Montana e Unioni di Comuni, consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 13

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 14

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei Conti.

2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 15

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti:

- lo Statuto e le sue modificazioni,

- il programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato:
 - nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti
 - nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori,
- la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti,
- l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio,
- l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile,
- i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio,
- i piani finanziari,
- le tariffe,
- i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono svolte dal rappresentante dell'ente portatore della quota di partecipazione più alta o, in caso di parità, dal più anziano d'età.
3. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quarto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
4. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 17 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, all'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, all'approvazione del programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 8, nonché alla definizione delle forme di gestione degli impianti, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza qualificata del 60 % delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 17, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 19 (Composizione e prerogative dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali degli Enti Consorziati di cui all'art. 6 e cioè dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti di Comunità Montana e Unioni di Comuni o da loro delegato con atto scritto comunicato al Presidente dell'Assemblea.

2. I membri dell'Assemblea hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'assemblea. Possono altresì presentare interrogazioni o mozioni su ogni argomento pertinente all'attività del consorzio. Per tali finalità hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici.

3. Per l'esercizio delle funzioni sono attribuite ai membri le indennità ed i rimborsi spese stabiliti dalla legge.

4. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 20 (Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 21 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 22 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un quinquennio dall'Assemblea, in numero di sei.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti con le modalità di cui ai commi seguenti.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di presidente e di consiglieri, sottoscritta dai rappresentanti degli enti che siano portatori di almeno un quarto della quota totale.
4. L'elezione avviene, a votazione palese, a maggioranza assoluta delle quote consortili.
5. Qualora nella prima seduta dell'assemblea, per la mancata presentazione della lista o per il mancato raggiungimento della prescritta maggioranza, il consiglio non venga eletto, sono disposte entro 30 giorni nuove votazioni che hanno luogo con le modalità di cui al comma 3, a maggioranza semplice delle quote presenti in Assemblea.

Art. 23 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Il Presidente ed i consiglieri possono essere revocati, su proposta motivata dei rappresentanti degli enti che siano portatori di almeno un terzo delle quote, con votazione palese ed a maggioranza assoluta delle quote. Alla loro sostituzione l'assemblea provvede nella stessa seduta con le modalità di cui all'articolo precedente.

2. Entro la scadenza del mandato quinquennale l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
3. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
4. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
5. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque successivi.
6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.
7. Qualora, per cessazione dalla carica elettiva durante il mandato o per qualsiasi altro motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 24 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali (tra cui il Direttore) e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente ed i membri del C.d.A. partecipano alle adunanze dell'Assemblea consortile; il Presidente svolge altresì le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 25 (Vice Presidente e Consiglieri)

1. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente, lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.

2. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

3. Ciascun consigliere ha diritto di avere tutte le informazioni utili al suo mandato.

4. Ai consiglieri si applicano le norme riguardanti le aspettative, i permessi, le indennità ed il trattamento di missione contenute nel Testo Unico 267/2000 e sue modificazioni ed integrazioni.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 26 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 27 (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni. Egli può essere il Segretario della Provincia o uno tra i Segretari dei Comuni associati.

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati o dalla Provincia, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale o con incarico a tempo determinato.

3. In sede di prima attuazione si procede come previsto dall'art. 10, comma 3, della Convenzione istitutiva del Consorzio.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29
(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 30
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

* * * *